Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1217**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1218**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Frattamaggiore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1219**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Iglesias.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1220**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Lamezia-Nicastro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1221**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Lungro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1222**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Moliterno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1223**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Montalto Uffugo.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1224**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Montenero di Bisaccia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1225**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Nuoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1226**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Osimo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1227**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Palmi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1228**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Patti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1229**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Sala Consilina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1230**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in S. Stino di Livenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1231**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Schio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1232**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Spoleto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1233**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Tolmezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1234**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Voghera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1235**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per le attività marinare in Marina di Carrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1236**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio, con insegnamento in lingua tedesca, in Brunico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1237**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio, in lingua tedesca, in Malles.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1238**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio, in lingua tedesca, in Silandro.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1972, n. **1239**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castelfranco Veneto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1240**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Altamura.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1241.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Badia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1242.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Bressanone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1243.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Ciriè.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1244.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Galatone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1245.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Gallarate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1246.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Meda.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1247.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Mosso S. Maria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1248.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Oriolo Calabro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1249.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Paola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1250.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Pordenone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1251.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Rieti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1252.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Roma - Lido di Ostia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1253.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Venosa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1254.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Vibo Valentia.

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1255.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Bormio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1256.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Castrovillari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1257.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Darfo Boario Terme.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1258.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Formia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1259.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Giarre.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1260.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Lerici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1261.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Locri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1262.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Mondovì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1263.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Pesaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1264.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1265.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in S. Benedetto del Tronto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1266.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Vibo Valentia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1267.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Vico Equense.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1268.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Villa S. Maria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1269.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'alimentazione in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1270.**

Istituzione di convitti presso alcuni istituti professionali di Stato.

Supplemento n. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1271.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Ariano Irpino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1272.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Caltagirone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1273.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Diamante.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1274.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Giarre.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1275.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Partinico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1276.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1277.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in S. Giovanni in Fiore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1278.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Soveria Mannelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1279.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Cassino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1280.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Galatina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1281.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in L'Aquila.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1282.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Mantova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1283.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Mistretta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1284.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Nardò.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1285.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1286.**

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Vibo Valentia.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 29 SETTEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Fratelli Buhler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1973. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1973. — **Emidio Di Nola, società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1973. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1949-74 sorteggiate il 3 e 4 settembre 1973. — **Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma opere pubbliche, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1973. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1975 sorteggiate l'11 settembre 1973. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1965-1983 sorteggiate l'11 settembre 1973. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-79 sorteggiate il 30 agosto 1973. — **Mediocredito Regionale della Toscana - Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1973. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1977 sorteggiate il 5 settembre 1973. — **Società per azioni A.L.F.E., s.p.a., in Milano:** Obbligazioni 6 % 1949 sorteggiate il 25 settembre 1973. — **F.I.L.E. - Fabbrica Italiana Lampadine Elettriche, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1973. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1973 (Serie 5 % - Estrazione n. 27). — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1973 (Serie 5 % ord. e 6 % conv. - Estrazione n. 75). — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 18 settembre 1973. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 18 settembre 1973.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 29 maggio 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

SBRISSA dott. Orlando, il 14 settembre 1969 in S. Nazario (Vicenza). — Scorta una vettura che, a seguito di un violento sbandamento, era precipitata, dopo un rovinoso volo, nelle vorticose acque di un fiume in piena, accorreva prontamente per recare soccorso alle vittime dell'incidente. Raggiunto il greto del fiume, superando continue difficoltà e pericoli, ed accortosi che una bambina dava ancora deboli segni di vita, provvedeva ad effettuarle, benché del tutto privo di mezzi ed in condizioni disperate, le prime cure mediche, che riuscivano a scongiurare letali conseguenze per la piccola.

GIUFFRE' Pasquale, appuntato di pubblica sicurezza, il 24 dicembre 1970 in Venezia. — Con pronto intuito, sprezzo del pericolo e generosa animosità, si prodigava nell'organizzare, da un vicino pontile, le difficili ed estenuanti operazioni di soccorso all'equipaggio di un rimorchiatore affondato. Partecipava, quindi, al diretto salvataggio di alcuni naufraghi ed alle purtroppo vane ricerche, nella notte, di un disperso, dando mirabile esempio di alte virtù civiche e di solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

PROIA don Battista, il 7 marzo 1944 in Roma. — Animato da profondo spirito di generosa abnegazione, si prodigava infaticabilmente, durante l'infuriare di violenti bombardamenti aerei, per lenire le gravi sofferenze ed i disagi della popolazione, provvedendo, altresì, a trarre in salvo numerosi feriti fra le macerie.

SEMPRONI don Domenico, il 7 marzo 1944 in Roma. — Animato da profondo spirito di generosa abnegazione, si prodigava infaticabilmente, durante l'infuriare di violenti bombardamenti aerei, per lenire le gravi sofferenze ed i disagi della popolazione, provvedendo, altresì, a trarre in salvo numerosi feriti fra le macerie.

CRENCA Aldo, il 7 marzo 1944 in Roma. — Animato da profondo spirito di generosa abnegazione, si prodigava infaticabilmente, durante l'infuriare di violenti bombardamenti aerei, per lenire le gravi sofferenze ed i disagi della popolazione, provvedendo, altresì, a trarre in salvo numerosi feriti fra le macerie.

(11211)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **1207.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Francavilla Fontana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969 n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Francavilla Fontana.

Art. 2.

I corsi completi i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art: 1 è stabilito nella misura di L. 66.350.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 21. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Francavilla Fontana

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica, metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali e chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia generale nelle prime classi dei due corsi.
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 572.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino V. e C. e di S. Antonio, nel comune di Bordano.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° marzo 1972, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Martino V. e C., in frazione Interneppo e di S. Antonio nel comune di Bordano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 50. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 573.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pasquale, in Lizzano.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Taranto in data 1° ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni del 5 luglio e 4 settembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pasquale, in Lizzano (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 574.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, nel comune di Frosinone.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Veroli e Frosinone in data 1° maggio 1971, integrato con dichiarazione 31 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in contrada Selvapiana del comune di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. 575.

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare un legato.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara viene autorizzata ad accettare un legato costituito dalla proprietà a muri vuoti di un immobile sito in Ferrara, via Savonarola n. 36-38 del valore di L. 62.000.000 disposto dalla contessa Alma Budini ved. Gulinelli con testamento olografo a rogito notaio Brighenti, pubblicato con atto 26 gennaio 1972, numero di repertorio 73697.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. 576.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 3.412.450, disposto dalla sig.na Regoli Sabina con testamento pubblico 27 giugno 1964, n. 83 rep., registrato per atto notaio Vincenzo Tavassi di Certaldo 24 aprile 1965, rep. n. 11744, a favore del sottocomitato C.R.I. di Certaldo.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973, n. 577.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Dott. Genserico Fontana - capitano dei carabinieri - medaglia d'oro al valor militare », con sede in Roma.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo dell'art. 6 dello statuto della fondazione « Dott. Genserico Fontana - capitano dei carabinieri - medaglia d'oro al valor militare », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 38. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 108, con il quale è stata costituita, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova, la commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1971, n. 3194, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1971, registro n. 8, foglio n. 194, con il quale il dott. ing. Santo Sabatino, ispettore generale dirigente l'ufficio tecnico erariale, venne nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Vista la nota n. 784 del 1° marzo 1973 con la quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, con sede in Genova, nell'informare che il predetto dott. ing. Santo è stato collocato a riposo, ha comunicato il nominativo del sostituto nella persona del dott. ing. Aurelio Colangelo, ispettore generale dirigente l'ufficio tecnico erariale di Genova;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Aurelio Colangelo, ispettore generale dirigente l'ufficio tecnico erariale di Genova è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Santo Sabatino, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio di che trattasi è attribuito al dott. ing. Colangelo un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Registro n. 12, *foglio n.* 261

(11382)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1970, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 28;

Visto l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità, proventi o compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale il dott. Ruggiero Firrao è stato nominato dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero a decorrere dal 24 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1973, con il quale il dott. Ruggiero Firrao è preposto alla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Beniamino Miozzi, direttore per i servizi delle importazioni e delle esportazioni collocato a riposo l'11 maggio 1973, a domanda;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Ruggiero Firrao, dirigente generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, è nominato membro effettivo del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1973
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 134

(11181)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.

Autorizzazione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Piemonte a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, che prevede la concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, effettuate con le aziende agricole che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile a causa di eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che nei territori delle provincie di Alessandria, Asti, Vercelli e Torino si sono verificate nei giorni 28 maggio e 8 giugno 1973 eccezionali grandinate che hanno causato gravi danni alle aziende agricole ricadenti nei territori anzidetti;

Decreta:

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nei comuni sottoelencati che abbiano subìto un danno in

misura non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali grandinate verificatesi nei giorni 28 maggio e 8 giugno 1973:

Alessandria, limitatamente ai comuni di Arquata Scrivia, Capriata d'Orba, Carpeneto, Castelletto d'Orba, Gavi Ligure, Montaldo Bormida, Parodi Ligure, Roccagrimalda, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Acqui Terme, Alice Bel Colle, Strevi, Cassine, Ricaldone, Morsasco.

Asti, limitatamente ai comuni di Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Buttigliera, Camerano Casasco, Capriglio, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Celle Enomondo, Cinaglio, Cortandone, Cortazzone, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Maretto, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Nizza Monferrato, Pino d'Asti, Quaranti, Revigliasco, Roatto, San Marzano Oliveto, Settime, Tigliole, Vaglio Serra, Viale, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Soglio, Vinchio.

Vercelli, limitatamente ai comuni di Roppolo, Viverone, Cavaglià, Zimone, Dorzano.

Torino, limitatamente ai comuni di Borgomasino, Cossano, Moriondo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11180)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1973.

Sostituzione di un membro supplente della deputazione della borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1973, concernente, tra l'altro, la costituzione della deputazione della borsa valori di Genova per l'anno 1973;

Vista la deliberazione n. 465 adottata dalla giunta della camera di commercio di Genova nella riunione del 29 maggio 1973 con la quale è stato designato, quale membro supplente della deputazione della borsa valori di Genova, il dott. Giacomo Pedde in sostituzione del rag. Roberto Nuti, che ha lasciato la carica di direttore della sede di Genova della Banca nazionale del lavoro per raggiunti limiti di età;

Ritenuto che, per conseguenza, occorre modificare la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Giacomo Pedde è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Genova per l'anno 1973, quale membro supplente in sostituzione del rag. Roberto Nuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(11168)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1973;

Considerate le proposte della Regione siciliana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Palermo - nubifragi del 30-31 dicembre 1972 e 1, 2, 3 gennaio 1973:

comuni di Geraci Siculo, S. Mauro Castelverde, Alimena, Isnello, tutti per l'intero territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11340)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Autorizzazione all'istituto di chimica analitica dell'Università degli studi di Roma ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto di chimica analitica dell'Università degli studi di Roma chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti e destinate al rilevamento di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chimica analitica dell'Università degli studi di Roma, sito in Roma, città universitaria, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello che sarà predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

L'istituto di chimica analitica segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11221)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 2/5604 del 18 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma con la quale viene chiesta la sostituzione del signor Vittorio Pagani, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il signor Bertinelli Pierluigi;

Decreta:

Il signor Bertinelli Pierluigi è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio in qualità di rappresentante dei lavoratori, membro effettivo, in sostituzione del signor Vittorio Pagani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11171)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 3972 del 17 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Francesco Cerchio, presidente del suddetto organo collegiale, e del dott. Nicolò Pase vice presidente, perchè collocati a riposo, rispettivamente con il dottor Luciano Sbuelz, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e con il dott. Adolfo Battiati vice direttore;

Decreta:

Il dott. Luciano Sbuelz, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Francesco Cerchio; il dott. Adolfo Battiati, vice direttore dell'ufficio regionale di Trieste è chiamato a far parte della medesima commissione in sostituzione del dott. Nicolò Pase, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11172)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Proroga del termine di presentazione delle denuncie relative alle superfici seminate a lino e/o canapa nella campagna di commercializzazione 1973-1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 146 del 4 luglio 1970, che istituisce un regime di aiuti nel settore del lino e della canapa, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 3 agosto 1973, concernente la erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa nella campagna di commercializzazione 1973-74;

Considerata la necessità di fissare il termine di presentazione delle denuncie di superfici seminate a lino e/o canapa per la campagna 1973-74;

Decreta:

Il termine di presentazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece al Consorzio nazionale produttori canapa delle denuncie relative alle superfici seminate a lino e/o canapa, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 17 luglio 1973, è prorogato al 15 agosto 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11339)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1973.

Modifica delle attribuzioni e della denominazione dello ufficio del registro « Atti privati e demanio » e riunificazione degli uffici del registro « Affitti e imposta generale sulla entrata » e « Bollo » di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali degli uffici del registro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla ristrutturazione dei servizi amministrati dall'ufficio del registro « Affitti e imposta generale sull'entrata » e dall'ufficio del registro « Atti privati e demanio » di Firenze;

Ravvisata altresì l'opportunità di unificare l'ufficio del registro « Affitti e imposta generale sull'entrata » e l'ufficio del registro « Bollo » di Firenze;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

I servizi amministrati dall'ufficio del registro « Atti privati e demanio » di Firenze, con esclusione di quelli relativi alla registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali, sono trasferiti all'ufficio del registro « Affitti e imposta generale sull'entrata » della stessa sede.

Art. 2.

L'ufficio del registro « Atti privati e demanio » di Firenze assume la denominazione di « Ufficio del registro atti privati ».

Art. 3.

L'ufficio del registro « Affitti e imposta generale sull'entrata » e l'ufficio del registro « Bollo » di Firenze sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro affitti, bollo e demanio ».

Art. 4.

Gli uffici del registro « Atti privati » e « Affitti, bollo e demanio » di Firenze sono classificati tra gli uffici di prima categoria.

Art. 5.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Registro n. 55 Finanze, foglio n. 127

(11414)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », che avrà luogo a Napoli dal 6 al 9 ottobre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 settembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(11418)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Fernandez De Henestrosa y le Motheux, console generale di Spagna a Genova.

(11281)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sergio Nuvolari-Duodo, console onorario di Norvegia a Venezia.

(11282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia, posto convenzionato, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di storia della filosofia, posto convenzionato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 26 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,75	564,75	565 —	564,75	564 —	564,75	564,50	564,75	564,75	564,75
Dollaro canadese	560,55	560,55	560 —	560,55	559 —	560,50	560,30	560,55	560,55	560,50
Franco svizzero	187,45	187,45	187,50	187,45	187,40	187,40	187,70	187,45	184,46	187,45
Corona danese	99,25	99,25	99,30	99,25	98,80	99,20	99,25	99,25	99,25	99,20
Corona norvegese	102,48	102,48	103 —	102,48	102,75	102,45	102,43	102,48	102,48	102,45
Corona svedese	134,83	134,83	135 —	134,83	134,50	134,83	134,75	134,83	134,83	134,80
Fiorino olandese	223,73	223,73	223,50	223,73	223,25	223,70	223,65	223,73	223,73	223,73
Franco belga	15,44	15,44	15,47	15,44	15,46	15,45	15,45	15,44	15,44	15,44
Franco francese	134,46	134,46	134,60	134,46	134,25	134,45	134,48	134,46	134,46	134,46
Lira sterlina	1369,10	1369,10	1367,50	1369,10	1367 —	1369,10	1368,40	1369,10	1369,10	1369,10
Marco germanico	234,18	234,18	234,50	234,18	234 —	234,15	234,25	234,18	234,18	233,75
Scellino austriaco	31,62	31,62	31,64	31,62	31,50	31,60	31,62	31,62	31,62	31,60
Escudo portoghese	24,30	24,30	24,30	24,30	24,20	24,20	24,28	24,30	24,30	24,30
Peseta spagnola	9,9570	9,957	9,97	9,9570	9,94	9,90	9,95	9,9570	9,95	9,95
Yen giapponese	2,1320	2,132	2,15	2,1320	2,14	2,13	2,1350	2,1320	2,13	2,13

Media dei titoli del 26 settembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,75
» 5 % (Ricostruzione)	95,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	94,925
» 5 % (Beni esteri)	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,675
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,85
» 6 % » » 1972-87	98,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1982)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,625
Dollaro canadese	560,425
Franco svizzero	187,575
Corona danese	99,25
Corona norvegese	102,455
Corona svedese	134,79
Fiorino olandese	223,69
Franco belga	15,445
Franco francese	134,47
Lira sterlina	1368,75
Marco germanico	234,215
Scellino austriaco	31,62
Escudo portoghese	24,29
Peseta spagnola	9,956
Yen giapponese	2,133

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 maggio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1118/73, n. 1139/73, n. 1156/73, n. 1169/73, n. 1182/73, n. 1193/73, n. 1204/73, n. 1226/73, n. 1238/73, n. 1254/73, n. 1268/73, n. 1281/73, n. 1303/73, n. 1318/73, n. 1332/73, n. 1366/73, n. 1376/73, n. 1390/73, n. 1407/73, n 1417/73 e n. 1425/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-5-1973	3-5-1973	4-5-1973	5/7-5-1973	8-5-1973	9/10-5-1973	11-5-1973	12/14-5-1973	15-5-1973	16-5-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	27.881,25	27.362,50	27.362,50	27.362,50	27.362,50	27.362,50	26.593,75	26.593,75	26.593,75	24.906,25
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	28.443,75 (a) (d)	28.443,75 (a) (d)	27.662,50 (a) (d)	27.662,50 (a) (d)	27.143,75 (a) (d)	27.143,75 (a) (d)	26.625,00 (a) (d)	26.112,50 (a) (d)	26.112,50 (a) (d)	26.112,50 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	27.500,00 (e)	27.087,50 (e)	28.537,50 (e)	28.537,50 (e)	28.537,50 (e)	28.537,50 (e)	28.537,50 (e)	29.056,25 (e)	29.056,25 (e)	29.056,25 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	25.381,25 (b)	25.381,25 (b)	25.381,25 (b)	25.381,25 (b)	25.381,25 (b)	25.381,25 (b)	25.381,25 (b)	24.731,25 (b)	23.181,25 (b)	22.400,00 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	20.381,25 (b)	19.618,75 (b)	19.618,75 (b)	19.618,75 (b)	19.100,00 (b)	19.100,00 (b)	18.062,50 (b)	18.062,50 (b)	18.062,50 (b)	18.062,50 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	22.987,50 (b) (c)	20.256,25 (b) (c)	20.256,25 (b) (c)	18.550,00 (b) (c)	18.550,00 (b) (c)	16.518,75 (b) (c)	15.643,75 (b) (c)	16.162,50 (b) (c)	16.162,50 (b) (c)	15.387,50 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	23.350,00 (b)	22.850,00 (b)	22.850,00 (b)	22.850,00 (b)	22.456,25 (b)	21.937,50 (b)	21.031,25 (b)	19.481,25 (b)	17.668,75 (b)	17.668,75 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	22.756,25 (b)	22.250,00 (b)	22.250,00 (b)	20.175,00 (b)	19.137,50 (b)	18.106,25 (b)	16.550,00 (b)	16.550,00 (b)	17.068,75 (b)	17.068,75 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	50.756,25	50.031,25	50.031,25	50.031,25	50.031,25	50.031,25	48.956,25	48.956,25	48.581,25	46.593,75
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	44.975,00	44.400,00	46.431,25	46.431,25	46.431,25	46.431,25	46.431,25	47.156,25	47.156,25	47.156,25
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	49.662,50	49.662,50	48.450,00	48.450,00	47.643,75	47.643,75	46.843,75	46.050,00	46.050,00	45.637,50
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	54.137,50	53.356,25	53.356,25	53.356,25	53.356,25	53.356,25	52.193,75	52.193,75	51.787,50	49.643,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17-5-1973	18-5-1973	19/21-5-1973	22-5-1973	23-5-1973	24-5-1973	25-5-1973	26/28-5-1973	29-5-1973	30-5-1973	31-5-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	23.787,50	23.787,50	23.787,50	22.750,00	20.681,25	18.606,25	18.606,25	19.081,25	16.900,00	16.900,00	15.237,50
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	26.112,50 (a) (d)	25.718,75 (a) (d)	25.075,00 (a) (d)	23.568,75 (a) (d)	22.881,25 (a) (d)	19.256,25 (a) (d)	20.150,00 (a) (d)	20.150,00 (a) (d)	16.925,00 (a) (d)	16.925,00 (a) (d)	15.750,00 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	29.056,25 (e)	29.831,25 (e)	30.350,00 (e)	29.831,25 (e)	29.831,25 (e)	31.593,75 (e)	31.593,75 (e)	29.518,75 (e)	27.968,75 (e)	27.968,75 (e)	27.450,00 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	22.400,00 (b)	22.400,00 (b)	21.887,50 (b)	20.850,00 (b)	20.850,00 (b)	20.850,00 (b)	19.293,75 (b)	18.256,25 (b)	17.487,50 (b)	17.487,50 (b)	10.743,75 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	18.062,50 (b)	15.993,75 (b)	15.475,00 (b)	14.956,25 (b)	14.181,25 (b)	12.881,25 (b)	12.881,25 (b)	11.850,00 (b)	11.068,75 (b)	10.293,75 (b)	9.775,00 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	14.037,50 (b) (c)	14.037,50 (b) (c)	14.606,25 (b) (c)	14.606,25 (b) (c)	13.700,00 (b) (c)	13.700,00 (b) (c)	13.700,00 (b) (c)	12.275,00 (b) (c)	10.150,00 (b) (c)	7.818,75 (b) (c)	6.268,75 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	17.150,00 (b)	16.731,25 (b)	16.731,25 (b)	16.731,25 (b)	16.731,25 (b)	16.731,25 (b)	16.731,25 (b)	16.731,25 (b)	14.556,25 (b)	12.487,50 (b)	11.706,25 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	17.068,75 (b)	16.600,00 (b)	16.600,00 (b)	16.600,00 (b)	16.600,00 (b)	15.775,00 (b)	15.775,00 (b)	14.737,50 (b)	13.962,50 (b)	12.925,00 (b)	10.850,00 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	45.025,00	45.025,00	45.025,00	43.575,00	40.675,00	37.775,00	37.775,00	38.437,50	35.381,25	35.381,25	33.056,25
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	47.156,25	48.243,75	48.968,75	48.243,75	48.243,75	50.706,25	50.706,25	47.806,25	45.631,25	45.631,25	44.906,25
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	46.443,75	45.437,50	44.437,50	42.106,25	41.037,50	35.418,75	36.806,25	36.806,25	31.806,25	31.387,50	29.987,50
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	47.950,00	47.950,00	47.562,50	46.381,25	43.250,00	40.118,75	39.725,00	40.837,50	37.531,25	37.531,25	35.025,00

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).
(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(c) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).
(d) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).
(e) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(11244)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione di varianti alla graduatoria di merito e a quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Si da notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione numero 1225/P dell'11 settembre 1973, con la quale sono state apportate varianti alla graduatoria di merito e a quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 183/P dell'11 febbraio 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972.

(11247)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di vice traduttore

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di vice traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue obbligatorie inglese e tedesca e quelle facoltative francese, ungherese e spagnola richieste dai candidati, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1969, avranno luogo in Roma presso lo stesso Ministero, alle ore 8,30 dei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 novembre 1973.

(11359)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1972, registro n. 43, foglio n. 108, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di Cassazione.

Componenti:

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche nell'istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Petrera prof. Paolino, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « G. da Verrazzano » di Roma;

Alassio dott. Italo, direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Sturniolo dott. Ignazio, direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Faramo dott.ssa Angela, vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La presunta spesa di L. 1.000.000 verrà imputata sul capitolo 1051/5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Registro n. 35, foglio n. 218

(11248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame e per titoli, a due posti di chimico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame e per titoli, a due posti di chimico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti per le sedi di Firenze e di Roma

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 marzo 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la

Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851), per i profughi disoccupati.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *A*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B*, *C* allegate al decreto predetto.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) Essere in possesso della laurea in chimica.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di chimica generale, inorganica ed organica, con riferimento alla chimica applicata ai materiali più comunemente usati nelle pitture ed in altre opere d'arte;

2) relazione su una analisi qualitativa di colori minerali e di leganti ad uso della pittura; dosaggio di due componenti di una miscela di sostanze (dieci ore di tempo).

Prova orale:

1) solventi inorganici ed organici; agenti tensioattivi.

Metalli d'uso comune, speciali, nobili, leghe particolarmente in uso nelle opere d'arte. Materiali da costruzione o da scultura. Sostanze grasse, cere e derivati, sostanze proteiche, gom-

me, resine e resine sintetiche: proprietà fisiche, chimiche e metodi di identificazione. Caratteristiche fisiche del legno, dei tessuti, del cuoio, della carta e tecniche in uso per la loro identificazione. Conoscenza di apparecchiature da laboratorio e microscopia connesse alle ricerche applicate alle opere d'arte;

2) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

3) nozioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

4) traduzione orale di un brano di lingua straniera di argomento scientifico dall'inglese, francese o tedesco (a scelta del candidato).

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Il concorrente utilmente collocato nelle graduatorie generali di merito e dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un duplicato su carta legale rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3

della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di chimico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova il chimico, qualora sia stato riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1973
Registro n. 59, *foglio n.* 400

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di chimico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1). . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11308)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del eoncorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'ispettore generale Verico dott. Carlo, membro della 26ª sottocommissione ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione Legrottaglie dott. Domenico è nominato membro della 26ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione dell'ispettore generale Verico dott. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1973
Registro n. 36, foglio n. 137

(11328)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1437 del 27 maggio 1972 del medico provinciale di Alessandria, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220 dalle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Costantini dott. Balduino, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:

Fieno dott. Giancarlo, medico provinciale superiore;
Mongini dott. Paolo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Pino prof. dott. Giuseppe, primario medico;
Uggeri prof. dott. Carlo, primario chirurgo;
Ricci dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 11 settembre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(11152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta nei comuni di Galzignano e Masi;

Visto il proprio decreto n. 2292/8/5 in data 21 marzo 1968, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso innanzi citato;

Visto che gli esami del concorso in parola non hanno avuto espletamento;

Viste le note telegrafiche della Regione veneta in data 26 ottobre 1972 e in data 18 dicembre 1972, contenenti disposizioni in ordine ai concorsi dei sanitari condotti ed alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Vista la nota n. 47707/EL in data 20 luglio 1973 della Regione veneta con la quale vengono operate nuove designazioni in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fatte dall'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il proprio decreto in data 21 marzo 1968, n. 2292/8/5 è abrogato.

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così composta:

Presidente:

Spanò dott. Michele, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

Componenti:

Marzari dott. Luigi, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta;

Bonifaci dott. Pietro, medico provinciale designato dalla Regione veneta;

Centaro prof. Alberto, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Padova;

Miazzi dott. Nelson, specialista in ostetricia e ginecologia designato dall'ordine dei medici di Padova;

Zerbinato Elide, ostetrica condotta del comune di Piacenza d'Adige.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

La predetta commissione avrà sede in Padova e inizierà i lavori dopo un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 17 settembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

(11331)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1973, n. **29.**

Concorso della provincia nella spesa per l'estensione della assistenza farmaceutica a favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ASSISTENZA FARMACEUTICA A FAVORE DEGLI ARTIGIANI

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concorrere nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico iscritti obbligatoriamente alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani della provincia di Trento ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Il concorso della provincia è stabilito nella misura di L. 176 milioni annui.

Art. 2.

Con apposita convenzione stipulata fra la provincia autonoma e la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani della provincia di Trento, saranno stabilite le condizioni di assegnazione dei fondi, le modalità del loro impiego nonché la disciplina dei rapporti dipendenti da dette assegnazioni.

Art. 3.

I benefici previsti dal presente capo decorrono dal 1° luglio 1973, purché l'estensione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 1 venga deliberata dalla assemblea della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani della provincia di Trento ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e vengano concordate le modalità di erogazione del concorso provinciale ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1973 il concorso di cui all'art. 1 è determinato in L. 88.000.000 e sarà erogato non appena stipulata la convenzione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni del presente capo resteranno in vigore fino a quando, con legge dello Stato, non saranno disposte analoghe provvidenze.

CAPO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 6.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concorrere nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore degli esercenti attività commerciali iscritti obbligatoriamente alla cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali nel territorio della provincia di Trento ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il concorso della provincia è stabilito nella misura di lire 150 milioni annui.

Art. 7.

Con apposita convenzione stipulata fra la provincia autonoma e la cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti della provincia di Trento, saranno stabilite le condizioni di assegnazione dei fondi, le modalità del loro impiego nonché la disciplina dei rapporti dipendenti da dette assegnazioni.

Art. 8.

I benefici previsti dal presente capo decorrono dal 1° luglio 1973, purché l'estensione dell'assistenza farmaceutica di cui allo art. 6 venga deliberata dall'assemblea della cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti della provincia di Trento ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e vengano concordate le modalità di erogazione del concorso provinciale ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 9.

Per l'esercizio finanziario 1973 il concorso di cui all'art. 6 è determinato in L. 75 milioni e sarà erogato non appena stipulata la convenzione di cui all'art. 7.

Art. 10.

Le disposizioni del presente capo resteranno in vigore fino a quando, con legge dello Stato, non saranno disposte analoghe provvidenze.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 163.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 9 della presente legge, si provvede nel modo seguente:

per L. 150.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 13.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 163.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1973, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1974, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'articolo 40 della legge provinciale concernente: « Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche ».

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - Categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio	L.	13.000.000
Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	150.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	163.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1661 - Categ. III. — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore degli artigiani	L.	88.000.000
Cap. 1662 - Categ. III. — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore degli esercenti attività commerciali	»	75.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . . .	L.	163.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11046)

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. **30.**

Ulteriori interventi in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui al n. 5) dell'art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, sono autorizzati i seguenti stanziamenti, da erogarsi a norma dell'art. 40 della legge medesima, salvo quanto disposto dal successivo art. 2:

1) L. 100.000.000 a carico degli esercizi finanziari dal 1973 al 1987 e L. 60.000.000 a carico degli esercizi finanziari dal 1988 al 2002;

2) L. 50.000.000 a carico degli esercizi finanziari dal 1974 al 1988 e L. 30.000.000 a carico degli esercizi finanziari dal 1989 al 2003.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1973, L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1987, L. 110.000.000 per l'esercizio finanziario 1988, L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 2002 e L. 30.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun risanamento, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevato a L. 5.000.000.

I contributi previsti dall'art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, possono essere concessi eccezionalmente anche a proprietari di abitazioni da risanare che non le occupino con il proprio nucleo familiare, fermi restando gli altri requisiti prescritti dall'art. 16 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione anche le domande presentate nel termine stabilito dall'art. 55, primo comma, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Le nuove domande di contributo debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 28.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 28.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2002.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi a coloro che abbiano presentato domanda entro il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 6.

Per l'assegnazione di somme ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 578.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 4 e 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1, punto 2), della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 200.000.000 autorizzato con l'art. 6 della presente legge.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 578.000.000

In aumento:

Cap. 3590 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi per il risanamento organico di abitazioni (legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9) . . . . L. 100.000.000

Cap. 3690 - Categ. X (*di nuova istituzione*). — Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di un programma di abitazioni da parte di proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni . . . . » 250.000.000

Cap. 3700 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di un programma di costruzione di abitazioni da parte di proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31) . . . . » 28.000.000

Cap. 3710 - Categ. X (*di nuova istituzione*). — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di somme per sopperire alla maggiorazione degli oneri di realizzazione degli alloggi a sensi dell'art. 53 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 . » 200.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . L. 578.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11047)

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1973, n. **31.**

Provvidenze per la costruzione di impianti a fune in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi decennali previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 150 milioni, a carico dell'esercizio finan-

ziario 1973, da erogarsi secondo le disposizioni della medesima legge regionale, salvo le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Per gli esercizi successivi fino al 1982, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

I contributi decennali di cui al precedente articolo sono determinati nella misura massima del 7 % annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino alla estinzione dopo dieci anni.

In tutte le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, le dizioni « Giunta regionale » e « Presidente della giunta regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Giunta provinciale » e « Presidente della giunta provinciale ».

Non si applica l'art. 8 della stessa legge regionale n. 7.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno pervenire alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti sono respinte con provvedimento dell'assessore ai trasporti, da notificarsi al richiedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

Le domande dovranno essere corredate da una espressa dichiarazione della ditta richiedente con cui essa si impegna ad applicare la parte normativa e garantire il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

Art. 4.

Non sono ammessi né il cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle di altre leggi statali, regionali o provinciali, né alcuna forma di integrazione di contributi riguardanti medesimi impianti.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 150.000.000

In aumento:

Cap. 5331 - Categ. X. — Nuove provvidenze per la concessione di contributi decennali per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie in servizio pubblico (legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 3) . . L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11048)

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1973, n. 32.

Agevolazioni per l'utilizzo del gas metano in provincia e concessione di un contributo straordinario all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del 4 settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER L'UTILIZZO DEL GAS METANO IN PROVINCIA

Art. 1.

Allo scopo di favorire la realizzazione di una rete di metanodotti, destinata a sopperire al fabbisogno di gas naturale come fonte di energia nella provincia di Trento, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore delle imprese interessate e specializzate nel settore, un concorso annuo costante della durata massima di anni tre in misura non superiore al 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di metanodotti e delle relative opere e apparecchiature.

Qualora per il finanziamento della spesa l'impresa interessata abbia acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo, su richiesta dell'impresa stessa, può essere corrisposto all'istituto medesimo.

Art. 2.

La domanda di concorso deve essere presentata alla giunta provinciale in carta da bollo legale corredata del programma di investimenti nonché di una relazione tecnica comprovante l'utilità pubblica dell'impianto e la sua destinazione al potenziamento dello sviluppo economico e sociale della zona interessata.

Art. 3.

La concessione del concorso è disposta con deliberazione della giunta provinciale e la liquidazione verrà effettuata previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori effettuato dagli uffici tecnici dell'assessorato provinciale all'industria.

Sono ammissibili a contributo anche le spese relative ad impianti la cui realizzazione è già iniziata purché in epoca non antecedente al primo luglio 1972.

CAPO II

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA ELETTRICA CONSORZIALE MUNICIPALIZZATA DI PRIMIERO

Art. 4.

E' autorizzata la concessione all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero di un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque entro il limite massimo di L. 300.000.000, per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico denominato « Zivertaghe », ivi compreso l'acquisto del macchinario.

E' ammesso il cumulo del contributo provinciale con provvidenze statali che l'azienda beneficiaria potrà ottenere per lo stesso fine.

Il contributo sarà liquidato sulla base di stati di avanzamento dei lavori, rispettivamente sulla base di documentazione comprovante gli acquisti, nella stessa proporzione determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Per la concessione del concorso di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 300 000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art 8.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L.	500 000 000

Di nuova istituzione:

Cap. 4957 - Categ. X. — Contributo all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Zivertaghe	L.	300.000.000
Cap. 4958 - Categ. X. — Agevolazioni per l'utilizzazione del gas metano in provincia .	»	200.000 000
Totale variazioni di nuova istituzione .	L.	500 000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11049)

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1973, n. 33.
Provvidenze per l'industria estrattiva.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del 4 settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare il porfido, i marmi e le pietre ornamentali, la provincia autonoma di Trento può assumere a proprio carico le spese per studi, ricerche, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre per la divulgazione all'interno e all'estero del porfido, dei marmi e delle altre pietre ornamentali.

Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate, con deliberazione della giunta provinciale, ad istituti, enti, cooperative od associazioni operanti nel settore, ai quali la provincia autonoma potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

Art. 2.

Al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, nonché per il miglior sfruttamento delle cave e dei materiali indicati nello articolo precedente, nel pieno rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio, possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 % dell'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile per le seguenti opere:

a) costruzione di strade di accesso alle cave, di elettrodotti, acquedotti e fognature;

b) acquisto di macchine, potenziamento degli impianti e loro ammodernamento tecnologico;

c) servizi sociali destinati all'assistenza ed al ristoro delle maestranze;

d) valorizzazione di nuove zone di estrazione mediante le opere sopra elencate.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati alla giunta provinciale in carta da bollo legale, corredate dai progetti, da una relazione tecnico-finanziaria e dai relativi preventivi di spesa.

Gli uffici dell'assessorato provinciale competente provvederanno all'istruttoria delle domande ed alla vigilanza ed all'accertamento in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4.

La concessione del contributo di cui all'art. 2 è disposta con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del consiglio provinciale delle miniere.

Art. 5.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 000 000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al comma precedente, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4930 - Categ. X. — Spese e contributi per il migliore sfruttamento delle cave di porfido, marmo e pietre ornamentali, nonché per la valorizzazione dei loro prodotti	L.	50.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11050)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.